

**ORIGINALE****DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 18,30, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocato d'urgenza si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. Risultano all'appello nominale presenti :-

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
<i>Sindaco</i>	TINTO ANTONIO	P	<i>Consigliere</i>	PAPA FRANCESCO	P
<i>Consigliere</i>	NARDACCIO FRANCESCO	P	<i>Consigliere</i>	MARSILIO ANTONIO	P
<i>Consigliere</i>	SERRA GENNARO	P	<i>Consigliere</i>	DELL'AVERSANA FRANCESCO	P
<i>Consigliere</i>	IOVINELLI AMEDEO	P	<i>Consigliere</i>	D'ERRICO ANTONIO	A
<i>Presidente</i>	MORELLI FRANCESCO	P			
<i>Consigliere</i>	DELL'AVERSANA EDUARDO	P			
<i>Consigliere</i>	AULETTA RAFFAELE	P			
<i>Consigliere</i>	DI SANTILLO SALVATORE	P			
<i>Consigliere</i>	PASCALE FRANCESCO	P			

Totale presenti : 12 totale assenti :1

Presiede la seduta : dott. Francesco Morelli nella sua qualità di Presidente ;

Redige il verbale il Segretario Comunale : dott. Marco Verdicchio ;

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente argomento:

n. 11 del 4 settembre 2014

Oggetto

APPROVAZIONE del REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE del TRIBUTO per i SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la allegata proposta di deliberazione avente pari oggetto, avanzata dal Sindaco ed il regolamento allegato alla stessa;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere;

CONSIDERATO che:

- sull'allegata proposta la III Commissione Consiliare, debitamente convocata, riunitasi lo scorso 28 agosto, si è espressa in maniera favorevole;
- il revisore dei conti, cui la richiesta di parere, da rendere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n.7 del D.Lgs 267/2000 è stata inviata attraverso posta elettronica certificata il 18 agosto u.s. non si è espresso nei termini di cui all'art. 32, comma 1 del regolamento comunale di contabilità;

UDITA la discussione sull'argomento di seguito riportata nei tratti salienti:

il Sindaco, nell'illustrare la propria proposta, fa presente che non si comprende se la tassa in discussione, che rappresenta una delle tre componenti della IUC, crei un vincolo di destinazione degli introiti al finanziamento di parte dei servizi indivisibili individuati. Nel Comune di Succivo, essendo l'importo dell'Imu fissato al massimo per via del dissesto, gli inquilini, che altrimenti sarebbero tenuti per legge a pagare una percentuale della Tasi, non pagheranno alcunché.

Il Presidente ricorda che la convocazione dell'odierna seduta consiliare è avvenuta d'urgenza proprio per consentire la pubblicazione di regolamento e tariffe TASI sul sito del Ministero delle Finanze entro il termine del 10 settembre fissato dalla legge per consentire ai contribuenti di conoscere per tempo gli importi da pagare.

Il Consigliere Francesco Papa ricorda che l'obbligo di fissare al massimo le aliquote di tutte le tasse comunali, determinante ricadute negative sulla popolazione, è conseguenza della scelta politica del dissesto, scelta che, pur essendo la situazione presente nel 2006 al suo insediamento, non dissimile da quella trovata dal Sindaco Tinto, l'amministrazione Papa decise di non intraprendere per non vessare la cittadinanza. Essendo, pertanto, le scelte sui tributi vincolate per legge a seguito della dichiarazione di dissesto, è inutile discuterne e pertanto il Consigliere Papa annuncia l'astensione della minoranza su tutti i restanti punti all'ordine del giorno.

Il Consigliere Francesco Dell'Aversana, nell'annunciare l'astensione del gruppo "progetto per Succivo" ed auspicato che la convocazione dei prossimi consigli avvenga per posta elettronica certificata o che, quantomeno, vengano inviati ai consiglieri per via telematica i documenti relativi agli argomenti da discutere, si chiede a cosa sia convenuto il dissesto se oltre a determinare il massimo della tassazione, non ha prodotto che l'accertamento di un'esigua massa passiva e ricorsi incrociati pagati dai cittadini.

Il Sindaco, nel fare presente che la scelta dell'amministrazione Papa di non dichiarare il dissesto ha determinato il peggioramento della situazione dell'Ente, risponde al Consigliere Dell'Aversana che se la minoranza si fosse preoccupata di presentare interrogazioni a norma di regolamento sulla questione relativa alla deliberazione della massa passiva da parte dell'Osl ormai risalente a luglio invece di affidarsi a domande estemporanee, lo stesso avrebbe portato in Consiglio tutta la documentazione necessaria ad illustrare esaurientemente la situazione. Tuttavia, per non sottrarsi alla richiesta, fa presente che, votati gli urgenti argomenti all'ordine del giorno, fornirà ai presenti i chiarimenti in questione.

Il Presidente del Consiglio invita la minoranza a presentare proposte di modifica del regolamento del Consiglio Comunale nel senso auspicato.

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nella allegata proposta e nel regolamento alla stessa allegato;

CON 7 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge e con l'astensione dei Consiglieri Auletta, Dell'Aversana Francesco, Marsilio, Nardaccio e Papa

DELIBERA:

di APPROVARE la allegata proposta di deliberazione *"approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)."* avanzata dal Sindaco ed il regolamento alla stessa allegato;

successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

il CONSIGLIO COMUNALE

CON 7 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge e con l'astensione dei Consiglieri Auletta, Dell'Aversana Francesco, Marsilio, Nardaccio e Papa

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

OGGETTO: APPROVAZIONE del REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE del TRIBUTO per i SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la bozza di regolamento comunale TASI allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
 - il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- lo Statuto Comunale

DATO ATTO che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, è stato, da ultimo, prorogato al 30 settembre 2014;

RITENUTO opportuno approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

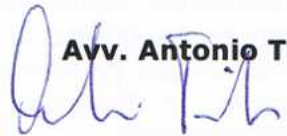
PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE:

di APPROVARE il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

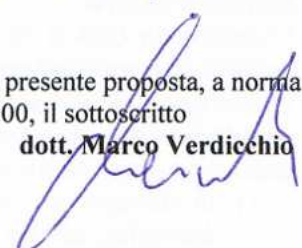
di PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

di DELEGARE il Responsabile del Settore Demografico- Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

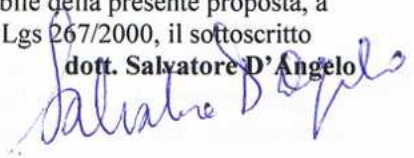
Succivo, 14 agosto 2014


Avv. Antonio Tinto

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Per quanto concerne la regolarità tecnica della presente proposta, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Demografico-Tributi esprime parere favorevole.


dott. Marco Verdicchio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità contabile della presente proposta, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere favorevole.


dott. Salvatore D'Angelo



COMUNE DI SUCCIVO
PERVENUTA IL 27 AGO 2014
PROTOCOLLO AL N. 6087

REGOLAMENTO per la DISCIPLINA del TRIBUTO per i SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto impositivo è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie impositiva occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Base impositiva

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano l'articolo 6, commi 6 e 7, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. Nel caso di fabbricati non iscritti a catasto, ovvero che siano iscritti a catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imposizione, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
4. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 6, comma 9, del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 5

Art. 6 - Aliquote e individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali. Con la medesima deliberazione può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
3. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 - Detrazione per abitazione principale

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

2. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili di cui all'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

3. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 9 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art.10 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati: in particolare, per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante, il Comune provvede all'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione della TASI dovuta, che viene quantificata nell'ambito del provvedimento di riscossione della TARI. In caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo (sia possessore che occupante) è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per il solo anno 2014 la scadenza della prima rata cade il 16 ottobre.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data fissata dalla normativa per ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine fissato dalla normativa si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

6. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

7. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

8. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- a) l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- c) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

9. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

10. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00.

Art. 12 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.

2. Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14– Riscossione coattiva

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art.53 del D.lgs 446 del 1997.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 16 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Morelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marco Verdicchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ATTESTA

che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267



dott. Salvatore D'Angelo

ESECUTIVITA'

Il SEGRETARIO COMUNALE

✓ dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000



Il Segretario Comunale
Dott. Marco Verdicchio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.

Viene rilasciata copia per uso

- () amministrativo
() consigliere Comunale
() altro

Succivo li:

